

Sede legale ed amministrativa: P.zza Galimberti, 2 - Tel. 0171. 698831 - Fax 0171.698606 12100 CUNEO - P.e.c. centrosed@legalmail.it

Cuneo, lì 27 marzo 2020

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 13/2020

CREDITO D'IMPOSTA PER L'AFFITTO DI BOTTEGHE E NEGOZI

Nell'ambito delle disposizioni contenute nel Decreto "Cura Italia", è stata introdotta una specifica agevolazione per le "botteghe e negozi" colpiti dall'emergenza Coronavirus in quanto obbligati alla chiusura dal Decreto dell'11 marzo 2020. Se ne esaminano di seguito i principali aspetti, precisando che non si escludono modifiche/integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge.

AMBITO SOGGETTIVO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. La disposizione è destinata esclusivamente ai soggetti che esercitano un'attività d'impresa; restano ad oggi esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. "liberi professionisti").

Per espressa disposizione normativa, il credito d'imposta non si applica alle attività commerciali che non sono state sospese (attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020), ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Si ricorda infatti che, ai sensi del decreto del 11/03/2020 sopra richiamato, **sono state oggetto di sospensione**:

- le attività di commercio al dettaglio, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del richiamato decreto;
- le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del richiamato decreto.

Quindi, ad esempio, le attività di ristorazione che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d'imposta, in quanto sospese dal decreto. Un



Sede legale ed amministrativa: P.zza Galimberti, 2 - Tel. 0171. 698831 - Fax 0171.698606 12100 CUNEO - P.e.c. centrosed@legalmail.it

supermercato, invece, non potrà fruire del credito d'imposta, in quanto rientrante nei **soggetti esclusi dalla sospensione**.

AMBITO OGGETTIVO

L'agevolazione si riferisce alle "locazioni", senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1. Quindi ai soggetti che esercitano un'attività d'impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d'imposta: ad esempio, non è prevista alcuna agevolazione nel caso di immobili C/1 utilizzati in base ad un contratto di comodato o detenuti in proprietà.

Non vi sono riferimenti alle dimensioni dell'immobile. Il credito d'imposta, dunque, trova applicazione per qualsiasi immobile in categoria catastale C/1, indipendentemente da quella che è la metratura del locale oggetto di locazione.

Ad oggi, secondo le attuali disposizioni, risulta l'impossibilità di usufruire del credito d'imposta in esame per i soggetti che esercitano un'attività d'impresa conducendo in locazione un **immobile** in categoria catastale diversa dal C/1 (ad esempio, un immobile in categoria catastale C/3 "Laboratori per arti e mestieri").

Sempre sul piano oggettivo, la norma parla di "canone di locazione relativo al mese di marzo", non menzionando in alcun modo il "pagamento" del suddetto canone. In altri termini, il credito parrebbe spettare relativamente al canone di marzo 2020, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato pagato o meno al proprietario.

Si pensi, ad esempio, al caso di un'impresa rientrante tra i soggetti obbligati alla chiusura per l'emergenza Covid-19 a seguito delle disposizioni del Decreto del 11 marzo 2020 la quale – in conseguenza del fermo dell'attività – si sia trovata in una situazione di **temporanea carenza di liquidità** e non sia riuscita a pagare la mensilità di marzo al proprietario.

Tuttavia, l'utilizzo del condizionale è d'obbligo, sia per la formulazione normativa di per sé poco chiara sia perché nei chiarimenti forniti nella relazione tecnica al decreto si fa riferimento al "pagamento del canone", precisandosi che il credito d'imposta è relativo alle "spese sostenute" nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1.



Dott.ssa Gabriella Girardo Dott. Marco Caviglioli Dott. Rag. Gian Piero Girardo

Sede legale ed amministrativa: P.zza Galimberti, 2 - Tel. 0171. 698831 - Fax 0171.698606 12100 CUNEO - P.e.c. centrosed@legalmail.it

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d'imposta in esame, è disposto che esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'ambito del modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi. Nei giorni scorsi è stato istituito il codice tributo "6914" al fine dell'utilizzo del credito d'imposta; esso è operativo dal 25 marzo 2020 ed utilizzabile a partire dalla prossima scadenza fiscale.